

Regolamento del Prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50%, 2003 - 2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie"

Art. 1. Importo, titoli e prezzo di emissione

Il prestito obbligazionario "Banca Carige 1,50%, 2003 - 2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie" (il "**Prestito Obbligazionario**"), dell'ammontare di Euro 102.054.947,50, è costituito da n. 40.821.979 obbligazioni convertibili del valore nominale unitario di Euro 2,50 (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni sono emesse da BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia ("**Emittente**" o "**Banca CARIGE**" o "**Banca**"), alla pari, al prezzo di Euro 2,50 cadauna.

Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 2. Data di godimento

Le Obbligazioni hanno godimento dal 5 dicembre 2003 (la "**Data di Godimento**").

Art. 3. Durata e scadenza

La durata del Prestito Obbligazionario è di dieci anni a partire dal 5 dicembre 2003 fino al 5 dicembre 2013 (la "**Data di Scadenza**"). Alla scadenza le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'art. 7 e alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Art. 4. Interessi

Dalla Data di Godimento (inclusa) le Obbligazioni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,50% calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni, pagabile annualmente in via posticipata.

Gli interessi maturati, (calcolati secondo la convenzione ACT/ACT), sono posti in pagamento il 1 gennaio di ciascun anno (la "**Data di Pagamento**"), dal 2005 al 2013 compresi salvo quanto previsto al successivo art. 7. La prima cedola sarà di Euro 0,0403 lordi per Obbligazione e rappresenterà interessi dal 5 dicembre 2003 (incluso) al 1 gennaio 2005 (escluso). L'ultima cedola sarà di Euro 0,0347 lordi per Obbligazione e rappresenterà interessi dal 1 gennaio 2013 (incluso) al 5 dicembre 2013 (escluso) e sarà posta in pagamento all'atto del rimborso alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi nei seguenti casi: (i) alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto all'art. 7; (ii) a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della Domanda di Conversione (come di seguito definita).

Art. 5. Facoltà di conversione in azioni

1) Ogni Obbligazione è convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente (le "**Azioni di Compendio**") del valore nominale di euro 1 cadauna, nel rapporto (il "**Rapporto di Conversione**") di un'Azione di Compendio per ogni Obbligazione presentata in conversione (il "**Diritto di Conversione**"). Il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo art. 6.

2) Il Diritto di Conversione può essere esercitato dal titolare delle Obbligazioni (l' "**Obbligazionista**") per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:

- (i) la domanda di conversione delle Obbligazioni (la "**Domanda di Conversione**") dovrà essere presentata, a valere sulle Obbligazioni medesime, all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono depositate (l' "**Intermediario**"). La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo (come di seguito definito) a decorrere dal 1 gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2013, salvo quanto previsto al successivo punto (iv); la data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, anche ai fini di quanto indicato al successivo punto (iii) (la "**Data di Conversione**"), sarà il decimo Giorno di Borsa Aperta (come di seguito definito) del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione. Per "**Giorno Lavorativo**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l'esercizio della loro attività sulla piazza

di Milano; per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi qualunque giorno nel quale la Borsa Italiana S.p.A. è aperta per la negoziazione dei titoli in essa trattati;

- (ii) le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2003, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse. Le Azioni di Compendio consegnate in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello che le azioni ordinarie Banca Carige avranno alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data. Le Obbligazioni consegnate per la conversione frutteranno interessi sino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data. L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall'obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione;
- (iii) la Banca provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto al successivo comma, mettendoli a disposizione degli aventi diritto presso l'Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione; l'Emittente disporrà l'accantonamento presso la Monte Titoli S.p.A. delle Azioni di Compendio, dandone conferma tramite Monte Titoli agli Intermediari, il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione;
- (iv) le Domande di Conversione non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Tuttavia, resta inteso che nel caso di un Consiglio di Amministrazione che convochi l'Assemblea dei soci per deliberare la distribuzione di riserve (diverse dalla "riserva dividendi azioni proprie") o dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili prodotti nell'esercizio sociale) le Domande di Conversione potranno essere presentate nei 15 giorni di calendario successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui sopra; in tal caso, le Domande di Conversione avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente punto (i) e (ii), comunque entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente lo stacco del dividendo.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto al successivo art. 6, alla Data di Conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, all'Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto in contanti dalla Banca il controvalore, arrotondato al centesimo di euro, della parte frazionaria calcolato in base alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria Banca Carige, rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

Al momento della sottoscrizione e della presentazione della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni diritto connesso non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act. Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita agli Obbligazionisti che non soddisferanno le condizioni sopra descritte.

Art. 6. Aggiustamento del Rapporto di Conversione

Qualora, nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2003 e l'ultima Data di Conversione, la Banca:

- a) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli similari ("**Altri Strumenti Finanziari**"), offerti in opzione agli azionisti della Banca, tale diritto di opzione sarà attribuito,

- agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
- b) effettuati un raggruppamento o frazionamento di azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio;
 - c) effettuati un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio;
 - d) effettuati un aumento a titolo gratuito mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni o una riduzione del capitale mediante riduzione del valore nominale delle azioni in conseguenza di perdite, il Rapporto di Conversione non verrà modificato e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista non subirà variazioni, ma dovrà essere adeguato il valore nominale unitario delle Azioni di Compendio in conformità a quello delle azioni;
 - e) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Banca sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione della Banca sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la Data di Conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione.

Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dalla Banca agli amministratori e/o prestatori di lavoro della Banca o delle sue controllate e/o collegate (per "controllo" e "collegamento" intendendosi quanto previsto ai sensi dell'art. 2359 c.c.) o a detti prestatori di lavoro pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.

In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2003 e l'ultima Data di Conversione la Banca effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei punti precedenti, o comunque si verifichino eventi di qualsiasi tipo, che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Art. 7. Rimborso

Le Obbligazioni per cui non sarà presentata Domanda di Conversione entro il 31 ottobre 2013, saranno rimborsate, senza alcuna deduzione di spese, in unica soluzione il 5 dicembre 2013. All'atto del rimborso sarà riconosciuto agli Obbligazionisti, in aggiunta al valore nominale, una maggiorazione pari al 16% (la "**Maggiorazione**") che porta complessivamente il valore di rimborso al 116% del valore nominale dell'Obbligazione.

Il rimborso alla Data di Scadenza è subordinato al preventivo ottenimento del nulla osta di Banca d'Italia che emanerà il provvedimento tenendo conto della capacità dell'Emittente di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

L'Emittente farà richiesta di tale nulla osta in tempo utile. Nell'ipotesi in cui tale nulla osta non dovesse essere concesso:

- i) le Obbligazioni continueranno a maturare interessi al tasso di interesse previsto ai sensi dell'art. 4 con pagamento annuale posticipato il 1 gennaio di ogni anno successivo alla Data di Scadenza, e pertanto gli interessi relativi all'anno 2013 saranno pagati non alla Data di Scadenza ma il 1° gennaio 2014; e
- ii) l'Emittente provvederà a richiedere nuovamente alla Banca d'Italia il nulla osta al rimborso in coincidenza con la scadenza di ciascuna singola Data di Pagamento degli interessi. L'Emittente comunicherà prontamente agli Obbligazionisti, nei modi previsti dall'art. 19 l'eventuale mancato nulla osta di Banca d'Italia al rimborso delle stesse.

Art. 8. Rimborso anticipato

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente.

Art. 9. Caratteristiche

9.1. Le Obbligazioni possiedono le seguenti caratteristiche e costituiscono, in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, "strumenti ibridi di patrimonializzazione" dell'Emittente:

- (a) In presenza di perdite che, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., abbiano l'effetto di provocare la diminuzione del capitale versato e delle riserve dell'Emittente al di sotto del livello minimo di capitale previsto dalle disposizioni di legge o dalle Istruzioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia, di volta in volta vigenti per l'esercizio dell'attività bancaria (il "**Capitale Minimo**"), le somme rivenienti dalle Obbligazioni e gli interessi maturati sulle stesse, potranno essere utilizzate, previa sospensione degli obblighi di pagamento dell'Emittente, e senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti nel presente Prestito Obbligazionario, per far fronte alle perdite e nella misura necessaria a mantenere il livello del capitale al di sopra del Capitale Minimo;
- (b) In caso di liquidazione o liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'Emittente e cioè dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori, subordinati e non, dell'Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato a quello delle Obbligazioni;
- (c) per tutta la durata del Prestito Obbligazionario e nell'ipotesi di cui alla precedente lettera (b), non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario medesimo ed i crediti vantati dall'Emittente verso gli Obbligazionisti.

Il presente Prestito Obbligazionario non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

- 9.2. Gli obblighi dell'Emittente che siano stati sospesi ai sensi della lettera (a) del precedente art. 9.1:
- i) riprenderanno a decorrere se e nella misura in cui, in ragione degli utili conseguiti nel frattempo, di eventuali nuovi versamenti a capitale o per qualsivoglia altro motivo, l'utilizzo delle somme e degli interessi rivenienti dalle Obbligazioni non sia più necessario per mantenere il livello del Capitale Minimo dell'Emittente; ovvero, ed in ogni caso,
 - ii) riprenderanno a decorrere interamente e saranno considerati come se non fossero mai stati sospesi, nel caso di liquidazione o liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente.
- 9.3. Nel caso in cui l'Emittente deliberi la distribuzione di dividendi e di riserve agli azionisti prima che gli obblighi dell'Emittente, sospesi ai sensi della lettera (a) del precedente art. 9.1., abbiano ripreso a decorrere in pieno, tali obblighi saranno integralmente ricostituiti con effetto dalla data della delibera che abbia autorizzato tale distribuzione.
- 9.4. Nel caso in cui l'Emittente deliberi di procedere al rimborso del capitale e/o al pagamento di interessi maturati con riferimento ad altre obbligazioni o passività dell'Emittente ugualmente subordinate rispetto alle Obbligazioni, gli obblighi dell'Emittente, che siano stati sospesi ai sensi della lettera (a) del precedente art. 9.1., saranno automaticamente ripristinati in misura tale da assicurare agli Obbligazionisti il pagamento di un importo proporzionalmente pari a quello che dovesse essere proposto ai titolari di obbligazioni o altre passività ugualmente subordinate.

Art. 10. Rinvio degli Interessi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, l'Emittente avrà la facoltà di non effettuare il pagamento degli interessi alle scadenze previste al precedente art. 4 nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite, senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti nel presente Prestito Obbligazionario, qualora:

- a) nei 12 mesi precedenti la scadenza di ciascuna singola Data di Pagamento degli interessi, l'Emittente non abbia deliberato la distribuzione di utili, o non siano stati messi in pagamento dividendi prodotti nel corso di tale periodo ovvero,
- b) nei 6 mesi precedenti la scadenza di ciascuna singola Data di Pagamento degli Interessi, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia approvato il prospetto contabile e la relazione dell'Emittente previsti dall'art. 2433-bis c.c., dalla quale non risultano utili netti che sarebbero disponibili per la distribuzione agli azionisti, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2433 bis c.c.

Art. 11. Interessi Arretrati

Sulle somme che l'Emittente avrebbe dovuto pagare a titolo di interessi e che lo stesso non abbia pagato alle Date di Pagamento, ai sensi del ed in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10, matureranno per ciascun anno interessi calcolati al medesimo tasso utilizzato per il calcolo degli interessi ai sensi del precedente art. 4 (gli "Interessi Arretrati").

Salvo quanto previsto al precedente comma, gli interessi non producono a loro volta interessi.

Art. 12. Pagamento degli Interessi Arretrati

Le somme dovute a titolo di interesse ai sensi del precedente art. 10 e gli Interessi Arretrati maturati su tali somme potranno essere pagati, a scelta dell'Emittente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'Emittente dovesse effettuare il pagamento degli interessi a favore di titolari di obbligazioni o altre passività con lo stesso grado di subordinazione delle Obbligazioni, le somme di cui sopra e gli Interessi Arretrati maturati su tali somme diventeranno esigibili e saranno pagabili, nella misura necessaria ad assicurare anche agli Obbligazionisti il pagamento di interessi per un importo proporzionalmente uguale a quello che dovesse essere pagato ai titolari di altre obbligazioni ugualmente subordinate.

Inoltre dette somme e gli Interessi Arretrati maturati su tali somme diventeranno esigibili e saranno pagati interamente:

- a) alla Data di Pagamento degli interessi immediatamente successiva alla data di approvazione da parte dell'Emittente di una delibera che comporti una distribuzione di dividendi a favore degli azionisti di qualsivoglia categoria; ovvero,
- b) alla data in cui le Obbligazioni siano rimborsabili ai sensi del precedente art. 7; ovvero,
- c) alla data di messa in liquidazione o di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Emittente.

Art. 13. Riacquisto di quote del Prestito Obbligazionario

La Banca può liberamente riacquistare, durante l'intera durata del Prestito Obbligazionario, qualsiasi quantitativo di Obbligazioni di cui al presente prestito Obbligazionario alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e di volta in volta vigenti.

Art. 14. Pagamenti

Il pagamento del capitale, della Maggiorazione, degli interessi, degli Interessi Arretrati e delle eventuali altre somme dovute per le Obbligazioni sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in Euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l'Euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i relativi Intermediari. Il pagamento del capitale, della Maggiorazione, degli interessi, degli Interessi Arretrati e delle eventuali altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento.

Qualora la Data di Scadenza o la Data di Pagamento degli interessi non coincida con un giorno lavorativo, come di seguito definito, nel luogo di pagamento, l'Obbligazionista riceverà il relativo pagamento nel primo Giorno Lavorativo utile successivo, senza peraltro avere diritto agli interessi per tale periodo aggiuntivo. Ai soli fini di questo articolo per **Giorno Lavorativo** deve intendersi qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer ("**TARGET**") è operativo.

Art. 15. - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile. Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni deve essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal precedente art. 5.

Art. 16. - Regime fiscale

Redditi di capitale

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

Redditi diversi

Le plusvalenze sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

Art. 17. - Quotazione

La Banca intende presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MTA ai sensi della normativa vigente.

Art. 18. - Obblighi di comunicazione dell'Emittente

L'Emittente è tenuto a comunicare agli Obbligazionisti, nei modi di cui al successivo art. 19:

- i) l'esercizio della facoltà da parte dell'Emittente di non pagare gli interessi, alle Date di Pagamento, ai sensi dell' art. 10;
- ii) la data in cui gli Interessi Arretrati saranno pagati;
- iii) l'ammontare delle somme rinvenienti dalle Obbligazioni e/o l'ammontare degli interessi maturati sulle stesse che saranno utilizzati per far fronte alle perdite dell'Emittente ai sensi dell'art. 9, con l'indicazione della data di tale utilizzo ed indicazione dei particolari relativi alla natura delle perdite dell'Emittente; e
- iv) l'ammontare delle somme rinvenienti dalle Obbligazioni e/o degli interessi maturati sulle stesse utilizzati per far fronte alle perdite, in relazione alle quali gli obblighi dell'Emittente riprenderanno a decorrere ai sensi dell'art. 9, con l'indicazione della data di ripristino di tali obblighi, della data in cui tali somme saranno nuovamente dovute ai sensi del presente regolamento nonché i particolari delle circostanze che hanno originato il ripristino di tali obblighi;
- v) l'eventuale diniego da parte della Banca d'Italia al rilascio del nulla osta al rimborso del Prestito Obbligazionario.

Art. 19. - Varie

Fermo restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 e, ove richiesto dalla legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento.

Il Prestito Obbligazionario e il presente regolamento sono disciplinati dalla legge italiana, che si applica per quant'altro non previsto nel presente regolamento.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Genova.